

Buyer



Provincia
di Milano



PARCO
AGRICOLO
SUD
MILANO

DELIBERAZIONE N° ...**8**...../.....

Atti n. 132795/07/2.8/05/8155

CONSIGLIO DIRETTIVO

Seduta del **12 FEB 2008**

Presidente	BRUNA BREMBILLA	ASSENTE
Vice Presidente	GIACOMO BERETTA	
Consiglieri	CARLA ANDENA	ANTONELLO PATTA
	GIANCARLO CAPELLI	DARIO OLIVERO ASSENTE
	RENATO CIPOLLA	PAOLO ROMITI
	PAOLO DEL NERO	FRANCO TAGLIAFERRI
	ANDREA GAIARDELLI	

Con l'assistenza del Segretario Generale Avv. Antonino PRINCIOTTA

Su proposta della Presidente Bruna BREMBILLA

Oggetto: Comune di Cusago (MI) – realizzazione della pista ciclo-pedonale (i.e.)_u

Il Direttore Centrale Risorse Ambientali dr Cristina Melchiorri

L'atto si compone di 47 pagine di cui ___/___ pagine di allegati, parte integrante.

64

IL CONSIGLIO DIRETTIVO

Vista la L.R. n.86 del 30.11.1983 “Piano regionale delle Aree regionali Protette. Norme per l’istituzione e la gestione delle riserve, dei parchi e dei monumenti naturali nonché delle aree di particolare rilevanza naturale e ambientale”, e successive modifiche e integrazioni, in particolare l’art.1, comma 6, della L.R.n.11 del 28.02.2000 “Nuove disposizioni in materia di aree regionali protette”, che ha posto in capo alla Giunta Regionale l’approvazione dei Piani Territoriali di Coordinamento dei Parchi regionali;

Vista la deliberazione di Giunta Regionale n.7/818 del 03.08.2000 di approvazione definitiva del P.T.C. del Parco Agricolo Sud Milano, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Lombardia (BURL) in data 21.09.2000;

Vista la L.R. n.16 del 16.07.2007 “Testo unico delle leggi regionali in materia di istituzione di parchi”;

Visto il D.Lgs. 42/2004 “Codice dei Beni culturali e del paesaggio”;

Vista la L.R.n.12 del 11.03.2005 “Legge per il governo del territorio”;

Premesso che:

Il presente intervento riguarda la realizzazione di una nuova pista ciclabile nell’ambito del territorio del comune di Cusago e che il progetto nasce dalla iniziativa della Provincia di Milano denominata Mi.Bi.Ci. considerato che il comune ha aderito alla stessa e che il progetto è stato inserito dalla Provincia di Milano tra quelli meritevoli di realizzazione con contributo provinciale pari a € 237.823,00.

La pista ciclabile lunga circa 2 Km, attraversa da ovest a est la città di Cusago passando da un contesto urbano a periurbano e rurale e va a collegarsi con due piste ciclabili già esistenti lungo la radiale che porta a Milano.

L’intervento ha come obiettivo quello di allacciare l’attuale strada ciclabile per Cisliano, a ovest dell’abitato di Cusago, con la pista ciclabile in Milano recentemente realizzata a est e che attualmente si ferma all’altezza della tangenziale ovest (uscita Baggio - Cusago).

Il sedime della pista ciclabile proposta insiste sulla sede viaria e su ex marciapiedi già pavimentati, solo per una parte insiste su terreni liberi, ma sempre seguendo in parallelo l’asse stradale a pochi metri di distanza. Questo fa sì che terreni non perdono la continuità a causa della pista ciclabile.

La pista ciclabile ha una sezione di 2, 5 o di 3, 0 metri e che non si distacca mai dalle quote altimetriche del piano di campagna o delle strade.

Verranno attraversate solo due rogge o canali e in questo caso verranno predisposti due ponticelli di dimensioni ridotte date anche dalle piccole dimensioni dei corsi d’acqua.

Considerato che:

L’art. 25

Territori Agricoli di cintura metropolitana

precisa che “le aree appartenenti ai territori agricoli di cintura metropolitana, per la loro collocazione, compattezza e continuità e per l’alto livello di produttività, sono destinate all’esercizio ed alla conservazione delle funzioni agricolo-produttive.

L’art. 32

Zona di Transizione Agricolo/Naturalistico

al punto 2, precisa che in tali zone l’ente gestore incentiva prioritariamente il permanere delle attività agricole tradizionali e favorisce il potenziamento ed il miglioramento naturalistico delle fasce alberate, della vegetazione di ripa, dei filari e di ogni altro intervento atto ad incrementare l’interesse naturalistico dei luoghi senza modificare le caratteristiche dell’ambiente rurale tradizionale.

4. Non sono ammesse attività antropiche comportanti danneggiamento della vegetazione naturale e delle zone umide, quali sbancamenti, livellamenti, coltivazioni di cave, impianti tecnologici per il trattamento e i rifiuti o delle acque reflue, attivazione di discariche.

6. Nelle zone di cui al presente articolo sono esclusi:

c) interventi rivolti all'introduzione di attività ricreative e sportive che comportino alterazioni del tessuto agrario o costruzioni stabili di opere o manufatti; sono ammesse costruzioni temporanee con una permanenza massima di trenta giorni.

• L'art. 34

Zona di Tutela e Valorizzazione Paesistica

3. Negli ambiti di tutela e valorizzazione del paesaggio sono consentiti gli interventi relativi alle attività ricreative e culturali e socio-assistenziali che non comportino alterazioni degli elementi compositivi del paesaggio, anche attraverso la promozione di attività agrituristiche ai sensi della l.r. 3/1992.

• L'art. 29

Riserva naturale del Bosco di Cusago

1. È individuata, con apposito simbolo grafico nelle tavole di piano, la riserva naturale del Bosco di Cusago comprendente la relativa area di rispetto, individuata nelle stesse tavole con distinto segno grafico, e ricadente nei comuni di Cisliano e Cusago.

2. In relazione alla presenza di elementi naturalistici di notevole significato ecologico, sia vegetazionali che faunistici, che conferiscono all'area elevato valore scientifico per l'assoluta rarità e la rappresentatività degli ecosistemi forestali climatici originari del contesto pianiziaro padano, nonché per le intatte potenzialità di recupero e riqualificazione naturalistica degli ambienti coltivati che caratterizzano l'area di rispetto, la riserva naturale è classificata orientata.

3. Le finalità istitutive della riserva sono: a) la conservazione ed il potenziamento naturalistico della tipica biocenosi forestale; b) il mantenimento ed il recupero del sistema idrografico superficiale e delle biocenosi naturali ad esso collegate; c) la tutela degli elementi zoologici caratteristici ed il recupero delle massime potenzialità faunistiche del sito, con particolare riferimento al popolamento ornitico, tenendo conto della comprovata vocazionalità del sito quale sede tradizionale di nidificazione di ardeidae gregari; d) il potenziamento dell'equipaggiamento naturale della campagna e delle relative caratteristiche ecotonali; e) la promozione e la regolamentazione della ricerca scientifica e della fruizione didattica.

4. Per la riserva naturale di cui al presente articolo è elaborato, ai sensi dell'art. 8 e, per quanto ivi non specificamente disciplinato, in base a quanto previsto dall'art. 14 della l.r. 86/1983, un piano della riserva; i relativi studi interdisciplinari devono approfondire gli aspetti di ecologia forestale, fitosociologici, pedologici, idraulici e zoologici; sono altresì approfonditi gli aspetti inerenti le potenzialità del sito per la nidificazione di ardeidae gregari, tenendo conto delle indicazioni contenute nel «Modello di gestione delle riserve della Regione Lombardia, sedi di garzaie», approvato dalla Giunta regionale con deliberazione n. 5/11027 del 9 luglio 1991.

5. In relazione ai predetti studi, il piano della riserva deve prevedere, tra l'altro, norme per la regolamentazione delle attività antropiche esistenti, con particolare riferimento all'esercizio compatibile dell'agricoltura nelle aree di rispetto, al governo naturalistico del bosco, alla pulizia e manutenzione dei fontanili, dei fossi e delle rogge, nonché per la regolamentazione della fruizione scientifica e didattica.

• L'art. 36

Sub-zone parchi urbani

1. Il PTC individua all'interno del parco le aree interessate da parchi urbani e da complessi sportivi e ricreativi esistenti o progettati, per i quali valgono le previsioni degli strumenti urbanistici comunali; i progetti non ancora realizzati e le eventuali varianti sono inviati al Parco per essere sottoposti al parere previsto dalle presenti norme. Il piano di settore «Fruizione», di cui all'art. 19:

a) per i territori di cintura metropolitana, tiene conto di tali presenze per inserirle nei programmi per la fruizione delle diverse aree del parco;

b) per i territori di collegamento tra città e campagna, fa riferimento ai parchi e ai complessi sportivi inseriti nelle zone per la fruizione di cui all'art. 35.

2. Nei territori di cintura urbana, le sub-zone di cui al presente articolo sono ulteriormente valutate e normate dal singolo piano di cintura urbana (art. 26).

3. Nelle sub-zone di cui al presente articolo valgono le prescrizioni di cui all'art. 35, comma 3.

• L'art. 38

Nuclei rurali di interesse paesistico

2. Il PTC del Parco prevede per questi nuclei il rafforzamento del ruolo di presidio territoriale, eventualmente, integrando tale ruolo con funzioni legate alla fruizione del Parco, l'attività agricola è considerata funzione qualificante; sono ritenute compatibili con la presenza di tale attività o ad essa complementari le destinazioni residenziali, socio-ricreative, turistiche culturali e socio-assistenziali e le funzioni connesse con l'esercizio di arti e mestieri.

6. Non possono essere alterati i caratteri storici degli spazi pubblici del nucleo, quali: pavimentazione delle strade, elementi dell'arredo urbano, presenza di eventuali corsi d'acqua, rapporti tra larghezza delle strade e altezza degli edifici.

7. È sempre vietato il deposito e l'accumulo di materiali di scarto in superfici scoperte.

8. Fatti salvi i poteri dell'autorità statale ai sensi della l. 1089/1939, sugli edifici soggetti a vincolo, nei nuclei di grande valore storico-monumentale, sono consentiti gli interventi di cui alle lett. a) e b) dell'art. 31 della l. 457/1978 da effettuarsi, comunque, sempre nel rispetto degli elementi architettonici e paesistici caratterizzanti i nuclei stessi; gli ulteriori interventi di cui alle lett. c), d) ed e) dell'art. 31 della stessa l. 457/1978 sono attuabili solo previa approvazione del piano attuativo di cui al comma 5 esteso all'intero ambito perimetrato.

Vista la relazione tecnica predisposta dal funzionario del Parco Agricolo Sud Milano, arch. Aurelia Mazzeo, in data 21.01.2008, in atti;

Visto il parere espresso dal Direttore Centrale Risorse Ambientali, dott.ssa Cristina Melchorri, in data 08 FEB 2008, ai sensi e per gli effetti dell'art. 49 del D.Lgs. n.267 del 18.08.2000 (T.U. delle leggi sull'orientamento degli Enti locali);

Atteso che il presente atto non ha riflessi finanziari, e che quindi non è soggetto al parere di regolarità contabile previsto dall'art.49 del D.Lgs.n.267 del 18.08.2000;

Richiamato il Regolamento del Parco Agricolo Sud Milano approvato con Delibera del Consiglio Provinciale n.20774/1198/91 del 23.07.1991;

Fatte salve ulteriori verifiche ed autorizzazioni di enti per legge interessati;

Udito il Relatore;

Con voti favorevoli 9, contrari /, astenuti / espressi nei modi di legge;

DELIBERA

1. di esprimere parere favorevole alla realizzazione della Pista Ciclo-Pedonale - progetto M.I.B.I.CI. in territorio del Comune di Cusago (MI), compreso nel Parco Agricolo Sud Milano, adottato con delibera della Giunta Comunale n. 46 del 13.10.2007, a condizione che:
 - vengano utilizzate per la realizzazione della siepe essenze di tipo autoctono quali Crataegus monogyna Jacq. - biancospino, Euonymus europaeus L. - evonimo, Viburnum opulus L. - palla di neve, Ligustrum vulgare, messe a dimora con un sesto di impianto pari a 1 metro;
 - venga posta la massima cura nei lavori e nel ripristino dello stato dei luoghi, con pulizia ed asporto di qualunque materiale di risulta derivante dagli scavi e dalle lavorazioni.
2. di pubblicare la presente deliberazione all'Albo Pretorio secondo le disposizioni statutarie e regolamentari dell'Ente;
3. la trasmissione del provvedimento al Comune di Cusago;

4. di avvertire che contro il presente provvedimento è ammessa proposizione di ricorso giurisdizionale avanti il Tribunale Amministrativo regionale competente per territorio entro 60 giorni dalla data di avvenuta notificazione o di piena conoscenza; ovvero ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni dalla data di avvenuta notificazione ai sensi del D.P.R. 24.11.71 n. 1199.

Il Presidente, stante l'urgenza del provvedimento, per le ragioni richiamate in premessa, propone di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs n° 267/00.

La proposta di ***immediata eseguibilità*** è approvata all'unanimità.

Pareri espressi sulla proposta della presente deliberazione ed inseriti nell'atto ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. n. 267/00

Parere favorevole di regolarità contabile e di copertura finanziaria	IL RAGIONIERE CAPO	Parere favorevole di regolarità tecnica/amm.va	IL DIRETTORE
Data.....	Data 08 FEB 2008	<i>[Signature]</i>

Letto, approvato e sottoscritto

IL PRESIDENTE

[Signature]

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

CERTIFICATO DI INZIATA PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale certifica che la presente deliberazione è in pubblicazione, affissa all'Albo Pretorio, ai sensi del 1° comma dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **26 FEB. 2008**

IL SEGRETARIO GENERALE

.....

ESTREMI DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione è divenuta esecutiva in data: **08/03/08**
 in quanto dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi del 4° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.
 per decorrenza dei termini di cui al 3° comma dell'art. 134 del D.Lgs. n. 267/00.

Milano, li. **13 MAR. 2008**

.....
.....

26/a *12/03/08*
[Signature]